



R.G. TRIB. FED. n.07/2026

P.A. n. 55/25

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza e così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente

Avv. Giorgio Santini– Componente

Avv. Bianca Magarò – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento dei

- sigg.ri **Michele Peluso e Giuseppe Felaco** per la violazione delle seguenti norme e principi:

1) art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali”*;

2) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati”*;

3) art. 2.1 lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale *“costituisce illecito sportivo [...] ogni comportamento, anche omissivo, diretto ad alterare lo svolgimento di una competizione sportiva e/o della prestazione sportiva oppure ad assicurare un vantaggio a chicchessia”*;

4) art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti”*;



5) art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*;

6) art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale *“i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali”*

tanto, per aver – in associazione con i sigg.ri Lucia Carandente e Angelo Di Costanzo – alterato il risultato di gara simulando la loro (i.e. sigg.ri Giuseppe Felaco e Michele Peluso) la partecipazione alla categoria di gara C115 svoltasi, nell’ambito del “Concorso di Sviluppo”, presso le strutture della Tradizione Equestre Napoletana in data 18 ottobre 2025.

- dei sigg.ri **Lucia Carandente e Angelo Di Costanzo** per la violazione delle seguenti norme e principi:

1) art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali”*;

2) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*;

3) art. 2.1 lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale *“costituisce illecito sportivo [...] ogni comportamento, anche omissivo, diretto ad alterare lo svolgimento di una competizione sportiva e/o della prestazione sportiva oppure ad assicurare un vantaggio a chicchessia”*;

4) art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti”*;



5) art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*;

6) art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale *“i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali”*,

con l'aggravante ai sensi dell'art. 8.1 lett. f), g) e i) RdG FISE

per aver – in associazione con i sigg.ri Giuseppe Felaco e Michele Peluso – alterato il risultato di gara simulando la partecipazione dei sigg.ri Giuseppe Felaco e Michele Peluso alla categoria C115 voltasi, nell'ambito del “Concorso di Sviluppo”, presso le strutture della Tradizione Equestre Napoletana in data 18 ottobre 2025 ed altresì omettendo i dovuti controlli per prevenire o evitare l'evento.

P.Q.M.

Il Tribunale

applica

- al sig. Giuseppe Felaco la sanzione della sospensione ex art. 6.1, nn. IV, V, VI, VIII e XI RdG FISE per n. 720 (settecentoventi) giorni oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III RdG FISE nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00);
- al sig. Michele Peluso la sanzione della sospensione ex art. 6.1, nn. IV, V, VI, VIII e XI RdG FISE per n. 720 (settecentoventi) giorni oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III RdG FISE nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00);
- alla sig.ra Lucia Carandente la sanzione della sospensione ex art. 6.1, nn. IV, V, VI, VIII e XI RdG FISE per n. 720 (settecentoventi) giorni, la revoca permanente delle qualifiche ex art. 6.1 n. X RdG FISE, oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III RdG FISE nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00)
- al sig. Angelo Di Costanzo la sanzione della sospensione ex art. 6.1, nn. IV, V, VI, VIII e XI RdG FISE per n. 720 (settecentoventi) giorni, la revoca permanente delle qualifiche ex art. 6.1 n. X RdG FISE, oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III RdG FISE nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00).

MANDA



alla Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Delegati presso la pec dei difensori, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti le eventuali violazioni integrate dalle condotte tenute dai testimoni tesserati citati ed escussi all'udienza del 19 giugno 2026.

Così deciso, il giorno 1° settembre 2026

PRESIDENTE: Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: Avv. Giorgio Santini

COMPONENTE RELATORE: Avv. Bianca Magarò